

FATTO E DIRITTO

Nel ricorso iscritto a R.G. n.2001/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.43/24/2010, pronunciata dalla CTR di Venezia Mestre Sezione n. 24 il 19.02.2010 e DEPOSITATA il 24 maggio 2010. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello dei contribuenti ed annullato l'avviso di liquidazione impugnato.

2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell'avviso di liquidazione della imposta di Registro su un atto di compravendita immobiliare in relazione al quale erano state, originariamente, concesse le agevolazioni previste per i terreni da edificare, è affidato ad un mezzo, con il quale la decisione di appello viene censurata per violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, nonché della L. n. 448 del 2001, art. 76, e L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30.

3 - Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

4 - La CTR ha riformato la decisione di primo grado e ritenuto ed affermato che il beneficio dell'agevolazione di cui trattasi, può competere anche a soggetto diverso dall'acquirente, che ha goduto dell'imposta agevolata.

4 bis - Le questioni poste dal ricorso, sembra, possano essere risolte in base al principio secondo cui "Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'art.14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente" (Cass. 7438/2009, n. 18679/2010).

5 - Si propone, quindi, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ed il relativo accoglimento per manifesta fondatezza. Il Consigliere delegato Antonino Di Blasi.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte in relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l'effetto e nei sensi indicati, va cassata la decisione di appello e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Veneto, la quale procederà al riesame e, quindi, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi alla relativa stregua affermati, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto.